

SENZA PENSIERI

CATTOLICA&CASA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**Le presenti Condizioni di Assicurazione
MOD. SENPEN 2 - ED. 27/04/2017
devono essere consegnate unitamente alla Nota Informativa
MOD. SENPEN 5 - ED. 31/05/2018**



INDICE

DEFINIZIONI - GLOSSARIO	2
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	9
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	12
SEZIONE ASSISTENZA - FORMULA SILVER	20
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO	26

Nota bene:

Nelle presenti condizioni di assicurazione sono riportati gli articoli relativi alle sole Sezioni di polizza acquistate dal Contraente, scelte tra tutte quelle previste per questo prodotto assicurativo ed elencate nell'Indice.

Le garanzie aggiuntive di ogni singola Sezione sono, invece, tutte riportate all'interno della Sezione acquistata, ma risultano operanti ed applicabili al presente contratto solo quelle effettivamente acquistate e riportate nel modulo di polizza sottoscritto dal Contraente.

Gli articoli e/o le Sezioni non riportati nelle presenti condizioni di assicurazione possono essere visionati richiedendo la documentazione completa direttamente all'intermediario o consultandola sul sito internet Società Cattolica.



DEFINIZIONI - GLOSSARIO

Abitazione

I locali destinati a civile abitazione tra loro comunicanti, a uso unifamiliare e a ufficio/studio professionale privato ad uso dell'assicurato (se coesistente e comunicante con i locali), comprese le eventuali quote di fabbricato di proprietà comune.

Tipologie:

- **Appartamento**
locali facenti parte di uno stabile in condominio, costituito da più appartamenti contigui, sottostanti o sovrastanti non comunicanti, ciascuno con un accesso proprio all'interno del condominio o dello stabile, ma con accesso comune dall'esterno;
- **Villa a schiera o villa plurifamiliare**
locali facenti parte di uno stabile, costituito da più abitazioni contigue, sottostanti o sovrastanti non comunicanti, ciascuna con uno o più accessi dall'esterno propri e indipendenti;
- **Villa unifamiliare**
locali con uno o più accessi dall'esterno, propri e indipendenti, facenti parte di uno stabile isolato da altri fabbricati.

Animali Domestici

Animali domestici e da cortile, cavalli e altri animali da sella. Per la sezione "Animali domestici - Spese per intervento chirurgico", si intendono esclusivamente cani e gatti.

Apparecchiature elettroniche

Gli apparecchi che basano il loro funzionamento su circuiti a corrente debole basati sullo sfruttamento di particolari proprietà fisiche degli elettroni.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Bed and breakfast

Il servizio di alloggio e prima colazione offerti nell'abitazione, saltuariamente o per periodi stagionali, avvalendosi della normale collaborazione familiare. L'attività deve essere esercitata in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Cappotto termico dei fabbricati

L'elemento termico intonacabile per facciate del fabbricato atto a correggere i punti della struttura in cui si hanno vie preferenziali per la dispersione del calore in corrispondenza di discontinuità di materiali o di particolari configurazioni geometriche della facciata. Serve a ridurre gli effetti prodotti dalle variazioni rapide o notevoli della temperatura esterna.

Cassaforte

Il contenitore con le seguenti caratteristiche:

- parete a battente di spessore adeguato;
- costruito usando materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione;
- corazzatura costituita da un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi si integrano tra di loro;
- peso minimo kg 200 (tranne per le casseforti a muro dotate di corpo in acciaio, dello spessore minimo di mm 2 con dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della stessa in modo che, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo).

Collezioni

Vedi definizione contenuto.

Colpo d'ariete

Il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.

Comunicazione (alla Società)

Le comunicazioni effettuate alla Società si intendono per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telefax e telegrammi e qualsiasi altro mezzo con data certa.

Contenuto

Tutto quanto contenuto nell'abitazione assicurata e nell'eventuale ufficio/studio professionale privato (se coesistente e comunicante con i locali), appartenente all'Assicurato, a persone del suo nucleo familiare o a terzi (limitatamente, per questi ultimi, a quanto contenuto nell'abitazione assicurata) e destinato a:

- uso domestico, come ad esempio: mobili, arredo, suppellettili, vettovaglie, scorte alimentari, elettrodomestici, apparecchi non elettronici al servizio della casa, comprese le tende frangisole.
Se non è assicurata la partita fabbricato, ai fini della copertura assicurativa Fenomeno Elettrico si intende compreso nel contenuto anche l'impianto di allarme fisso dell'abitazione;
- uso personale, come ad esempio abbigliamento, documenti, attrezzature sportive, archivi.

Sono comprese le biciclette e i ciclomotori, i natanti e i relativi motori fuoribordo **fino a 40 cavalli**, le attrezzature a motore per il giardinaggio. **Sono escluse le roulotte, i veicoli a motore iscritti al PRA e loro parti.**

Sono inoltre comprese:

- **Apparecchiature elettroniche e particolari**
come ad esempio apparecchi elettronici in genere, Hi-Fi, radio, televisori, complessi fonici e stereofonici, strumenti musicali, palmari, stampanti, fax, telefoni cellulari, computer, videoregistratori, DVD, apparecchi e macchine fotografiche (comprese le attrezzature per la stampa), apparecchi cine/foto/ottici come ad esempio videocamere, cineprese, binocoli, proiettori;
- **Collezioni**
raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e/o di un certo valore;
- **Gioielli e preziosi**
oggetti d'oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle; orologi anche in metallo o di altri materiali che abbiano un valore unitario superiore a 4.000 euro;
- **Oggetti pregiati**
pellicce, quadri, arazzi, tappeti di particolare valore artistico, mosaici, sculture, statue e simili, oggetti d'arte o di particolare valore artistico pubblicati su cataloghi ufficiali d'arte, mobili di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria;
- **Valori**
denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

Sono comprese le cose appartenenti all'Assicurato, a persone del suo nucleo familiare e/o a terzi poste nelle pertinenze a uso esclusivo dell'Assicurato non comunicanti con i locali dell'Abitazione, **con l'esclusione delle collezioni, dei gioielli e preziosi, degli oggetti pregiati e dei valori.**

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

Convivente "more uxorio"

La persona, che in base a un rapporto personale duraturo e continuativo con l'Assicurato, adeguatamente documentato e socialmente noto, convive stabilmente con l'Assicurato e ha in comune la residenza anagrafica (o il domicilio abituale) o lo stato di famiglia.

Sono escluse le persone che convivono more uxorio con soggetti appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato.

Cose

Gli oggetti materiali e gli animali.

Dimora abituale

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari dimorano in modo continuativo e che costituisce il loro domicilio principale.

Dimora saltuaria

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari non dimorano abitualmente.



Disabitazione

L'assenza continuativa dell'Assicurato e dei suoi familiari dall'abitazione assicurata. **La sola presenza diurna e non notturna è considerata disabitazione.**

Il periodo di disabitazione si intende interrotto in caso di presenza nell'abitazione dell'Assicurato o di suoi familiari anche non conviventi, di personale domestico, o di altra persona anche non legata da rapporti familiari incaricata dall'Assicurato di custodire l'abitazione.

Effetti personali

Vestuario, articoli da viaggio, bagagli in genere, macchine e apparecchi cine/foto/ottici, telefoni cellulari e relativi accessori, palmari e personal computer, attrezzature sportive dell'Assicurato o dei suoi familiari. **Sono esclusi valori e oggetti pregiati.**

Elettrodomestici

Gli apparecchi elettrici ed elettronici utilizzati nei lavori domestici o destinati al servizio al conforto della persona o nell'ambito dell'abitazione.

Esplosione

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione

L'azione finalizzata, mediante violenza o minaccia, a costringere qualcuno a fare o a omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno ai sensi dell'articolo 629 del codice penale.

Fabbricato

L'intera costruzione edile che ospita l'abitazione assicurata, in buone condizioni di statica e di manutenzione, **adibita per almeno il 51% a civile abitazione e non contenente depositi agricoli, teatri, discoteche, sale da ballo, sale adibite esclusivamente o prevalentemente a giochi o scommesse.**

Per costruzione si intende il complesso delle opere edili costituenti l'intero fabbricato unifamiliare o un'unità immobiliare, adibito a civile abitazione con eventuale ufficio/studio professionale privato, se coesistente e con esse comunicante, **escluso solo il valore dell'area.**

Sono compresi:

- fissi e infissi;
- opere di fondazione o interrate;
- dipendenze e/o pertinenze, non comunicanti con l'abitazione assicurata, quali centrali termiche, cantine, solai, vani tecnici e altri locali a uso esclusivo dell'Assicurato se attinenti alla conduzione del fabbricato **ed escluso qualsiasi loro uso professionale o commerciale;**
- recinzioni, cancelli anche elettrici, cappotto termico, cisterne e serbatoi per lo stoccaggio di combustibili al servizio dell'abitazione, muri di cinta;
- piscine, campi e attrezzature sportive e da gioco, strade private interne, cortili. **Sono comunque esclusi gli alberi;**
- tinteggiature, tappezzeria, parquet, moquettes, controsoffittature, tende frangisole esterne (se installate su strutture fisse ancorate a muri perimetrali o muri esterni o al soffitto dei balconi soprastanti);
- antenne televisive, radioriceventi e/o trasmettenti;
- statue, affreschi e decorazioni **che non abbiano valore artistico;**
- ascensori, montacarichi, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, per la distribuzione del gas, di riscaldamento, di condizionamento, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e impianti autonomi di condizionamento, impianti di allarme e prevenzione, pannelli solari (fotovoltaici e termici), impianti citofonici e videocitofonici, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione fissa al servizio del fabbricato;
- migliorie apportate dal locatario;
- parti in comune in condominio, per la sola parte pro-quota dell'Assicurato.

Tipologie di fabbricato:

- **Costruzione di uso comune**

strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili.

Sono tollerati:

- materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;

- armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
 - materiali combustibili nelle pareti esterne e nella copertura del tetto non superiori al 10% della superficie totale;
 - caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente non superiori al 25% del fabbricato stesso.
- **Costruzione in bioedilizia**
struttura realizzata con prodotti specifici precostituiti, in particolare con pareti esterne formate da pannelli modulari aventi anche funzione portante verticale, solai, struttura portante, armatura e copertura del tetto, il tutto comunque costruito. La costruzione deve essere certificata almeno REI 90 (o altra equivalente) dalla casa costruttrice o da altro Ente.
La struttura deve essere posizionata e ancorata a una fondazione a platea.
 - **Costruzione chalet**
Fabbricato, adibito a civile abitazione, realizzato con strutture portanti verticali, pareti esterne, solai, armature e coperture del tetto in legno e altri materiali incombustibili.

Fenomeno elettrico

La manifestazione dei seguenti eventi:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fissi e infissi o serramenti

I manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed areazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Forma e tipo di garanzia

Stabiliscono il criterio con il quale si determina il valore delle somme assicurate e dell'indennizzo. Possono essere:

- forma di garanzia: valore intero o primo rischio assoluto;
- tipo di garanzia: valore a nuovo o valore reale.

Franchigia

La parte di danno indennizzabile espressa in cifra fissa che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Gioielli e preziosi

Vedi definizione contenuto.

Implosione

Repentino cedimento strutturale di contenitori dovuto ad eccesso di pressione esterna.

Incendio

La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma dovuta all'Assicurato in caso di sinistro.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea.



IVASS (ex ISVAP)

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

Istituito con la Legge n° 135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della Legge n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".

Materiali incombustibili

Le sostanze e i prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal centro studi esperienze del Ministero dell'interno.

Nucleo familiare

L'insieme delle persone stabilmente conviventi con l'Assicurato, legate da vincolo di parentela o di fatto purché provato e socialmente noto.

Oggetti pregiati

Vedi definizione contenuto.

Polizza

Il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.

Prestazioni

I servizi prestati dalla Struttura organizzativa all'Assicurato.

Primo rischio assoluto

La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore effettivo dei beni assicurati esistenti al momento del sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale ai sensi dell'articolo 1907 del codice civile.

Regola proporzionale

Se al momento del sinistro risulta che la somma assicurata per i beni assicurati è inferiore al loro valore calcolato in base alla forma di garanzia scelta, l'indennizzo viene ridotto in base alla proporzione tra il valore effettivo e la somma assicurata (Art. 1907 del codice civile).

Non sono ammesse eventuali compensazioni tra le somme assicurate per i diversi beni assicurati.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La parte di danno indennizzabile espressa in misura percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. **Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.**

Sinistro

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

Nella garanzia Tutela Legale, per sinistro si intende il caso assicurativo, ovvero la violazione di norme o l'inadempienza che dà origine alla vertenza.

Nella garanzia Assistenza, il termine sinistro indica l'evento che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

Società

La Compagnia assicuratrice, Cattolica Assicurazioni Soc. Coop..

Strumenti ed apparecchi particolari

Vedi definizione contenuto.

Struttura Organizzativa

La struttura di Mapfre Asistencia costituita da tecnici e operatori, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, per incarico di quest'ultima provvede a:

- contattare telefonicamente l'Assicurato;
- organizzare ed erogare le prestazioni di assistenza previste nel contratto.

La Società si riserva la facoltà di rinnovare a ogni scadenza annuale la convenzione per i servizi offerti dalla Struttura organizzativa con altra struttura a parità di servizi e prestazioni di assistenza, dandone tempestiva comunicazione al Contraente.

Terrorismo

Un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o autorità o di impaurire la popolazione o una parte della stessa.

Tetto

L'insieme delle strutture destinate a coprire il fabbricato e a proteggerlo dagli eventi atmosferici.

Tipo di garanzia

Vedi definizione forma e tipo di garanzia.

Truffa

Il reato compiuto da chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (articolo 640 del codice penale).

Tutela legale

La garanzia tutela legale ai sensi del D. Lgs. n° 209 del 2005, artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.

Unico caso assicurativo

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.

Valore a nuovo

Il tipo di garanzia in base al quale, ai fini della valutazione delle somme assicurate e del danno, il valore dei beni assicurati viene determinato secondo il seguente criterio:

- per il fabbricato: la spesa necessaria per la sua integrale ricostruzione a nuovo, compresi gli oneri di urbanizzazione, escluso il valore dell'area;
- per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo, uguale o equivalente per rendimento economico e per caratteristiche tecniche, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali.

In nessun caso l'indennizzo potrà essere superiore al triplo del valore reale ed effettivo che le cose assicurate hanno al momento del sinistro.

Limitatamente alle Apparecchiature elettroniche e particolari, agli elettrodomestici e ai capi di abbigliamento, l'indennizzo verrà determinato sulla base delle seguenti modalità:

- per beni acquistati nuovi da non più di 24 mesi sarà riconosciuto il valore a nuovo, con il massimo del doppio del valore reale ed effettivo;
- per beni acquistati da più di 24 mesi sarà riconosciuto esclusivamente il valore reale ed effettivo.

Per gli oggetti inservibili o non funzionanti la garanzia è prestata secondo il reale ed effettivo valore al momento del sinistro.

Valore reale

Il tipo di garanzia in base al quale, ai fini della valutazione delle somme assicurate e del danno, il valore dei beni assicurati viene determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, uso, qualità e stato di conservazione.

Per il fabbricato non si tiene conto del valore dell'area.



Valore intero

La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata per la totalità dei beni esistenti assicurati e secondo la quale deve corrispondere all'intero loro valore (articolo 1907 del codice civile). Se la somma assicurata è inferiore, si applica la regola proporzionale, salvo le deroghe espressamente previste dal contratto.

In caso di sinistro, all'Assicurato spettano eventuali recuperi in eccedenza a quanto già liquidato.

Valore nominale

L'importo indicato su carte valori, titoli di credito in genere e denaro.

In caso di sinistro, all'Assicurato spettano eventuali recuperi in eccedenza a quanto già liquidato.

Valori

Vedi definizione contenuto.

Vetri antisfondamento / stratificati

Le superfici costituite da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale **non inferiore a 6 mm.**

Vetri e specchi

Tutte le lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro e plexiglas.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 2 - Decorrenza del contratto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.

Art. 3 - Pagamento del premio

Il Contraente è tenuto a versare il premio alle scadenze pattuite.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi successivi, **l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento**, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del codice civile. Il premio è sempre determinato per il periodo di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Nel caso di sottoscrizione della sezione Incendio - formula MUTUO (di cui agli artt. 41 e seguenti della specifica sezione), **l'Assicurato può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza inviando la richiesta di recesso tramite lettera Raccomandata A.R.**

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 60 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall'Assicurato entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia è tenuta a rimborsare all'Assicurato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, il premio eventualmente corrisposto al netto di eventuali imposte versate.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Art. 4 - Indicizzazione

Se il Contraente sceglie l'indicizzazione del contratto, le somme assicurate, i massimali e i premi indicati in polizza sono collegati agli indici dei "prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

La variazione si calcola come segue:

- nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annuale si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) con l'indice del mese di settembre dell'anno solare che precede quello della scadenza. Se si verifica una variazione in più o in meno, le somme assicurate, i massimali e il premio sono aumentati o ridotti in proporzione. L'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annuale e saranno indicati sulla quietanza aggiornata;
- se gli importi inizialmente indicati in polizza **sono aumentati almeno del 75% per effetto dell'indicizzazione, la clausola cessa automaticamente di avere valore e restano ferme le somme assicurate, i massimali e i premi dell'ultima variazione effettuata.**

Resta fermo che le franchigie espresse in valore assoluto, i minimi e i massimi di scoperto, i valori espressi in percentuale nonché le prestazioni di tutela legale e assistenza non sono soggetti a indicizzazione.

Art. 5 - Durata

Il contratto ha la durata indicata in polizza.



Art. 6 - Proroga del contratto

Se il Contraente lo richiede e viene pertanto indicato "SI" alla voce tacito rinnovo in polizza, in mancanza di disdetta esercitata dalle parti **mediante raccomandata A.R. inviata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale**, il contratto si intende tacitamente prorogato per un anno.

Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale ed è stato pertanto applicato lo sconto come previsto dall'art. 1899 del codice civile, il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto mediante raccomandata A.R. inviata almeno 30 giorni prima della:

- **scadenza naturale del contratto, se di durata inferiore o uguale a cinque anni (più eventuale rateo);**
- **scadenza annuale, se di durata superiore a cinque anni (più eventuale rateo), e purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.**

In presenza di contratto vincolato stipulato con durata poliennale e pagamento anticipato del premio per tutta la durata contrattuale, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Società restituisce al Contraente la parte di premio imponibile pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata sul premio imponibile in funzione degli anni e frazione di anni mancanti alla scadenza della copertura. In alternativa a quanto previsto al precedente punto la Società, su richiesta del Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.

Art. 7 - Periodo di assicurazione

Per convenzione si intende la durata di un anno, salvo che il contratto non sia stato stipulato per una durata inferiore o superiore, nel qual caso coincide con la durata indicata in polizza.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

In caso di sinistro le parti possono recedere dal contratto **entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo.**

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A.R. e **ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.**

In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di annullazione del contratto, la parte di premio imponibile versata e non goduta.

Art. 9 - Verifica dello stato delle cose assicurate

La verifica dello stato delle cose assicurate e l'eventuale visione di fatture o altra documentazione avverrà previo accordo tra la Società e l'Assicurato.

Art. 10 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che:

- **aumenta dolosamente l'ammontare del danno;**
- **dichiara come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro;**
- **sottrae, occulta o manomette i beni rimasti dopo il sinistro;**
- **modifica o altera le tracce o i residui del sinistro;**
- **aggrava, altera gli indizi del reato;**

perde il diritto all'indennizzo. La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato.

Art. 11 - Buona fede

Se al momento della stipula del contratto o durante il corso dell'assicurazione il Contraente non comunica alla Società circostanze che aggravano, o possono aggravare il rischio, e tali omissioni o dichiarazioni inesatte e incomplete siano state fatte o rese in buona fede, il diritto all'indennizzo non subirà alcun pregiudizio.

Quanto sopra non si applica per la garanzia furto.

Alla Società spetterà in ogni caso il maggior premio, proporzionale all'eventuale maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 12 - Rinuncia alla rivalsa

Salvo il caso di dolo, La Società rinuncia al diritto di rivalsa ai sensi dell'Art. 1916 del codice civile, verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
- gli ospiti dell'Assicurato;
- i collaboratori domestici;
- gli inquilini con regolare contratto di affitto;

- i proprietari del fabbricato purché il danneggiato, a sua volta, rinunci all'azione di risarcimento nei confronti del responsabile.

Art. 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla Società.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato e per eventuali terzi proprietari o comproprietari, **restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.**

L'indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 14 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendente, restano a carico del Contraente.

Art. 15 - Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente contratto è competente il foro del luogo ove il Contraente e/o l'Assicurato **hanno la sede o la residenza o il domicilio effettivo.**

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato nel contratto si applicano le vigenti disposizioni della legge italiana.



SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Art. 80 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI VITA PRIVATA

La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "RC della vita privata".

La Società, sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza e con i limiti e le franchigie indicati all'art. 89 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie", si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e il suo nucleo familiare di quanto sia tenuto a pagare (quale civilmente responsabile ai sensi di legge) a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è valida in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti d'America e il Canada.

Ai fini della presente garanzia **per assicurati si intendono:**

- **il Contraente;**
- **le persone del nucleo familiare del Contraente, conviventi e non coniugati, risultanti dal certificato di stato di famiglia;**
- **il coniuge del Contraente con lui convivente, o il convivente more uxorio del Contraente;**
- **i figli non coniugati del convivente more uxorio, se conviventi con il Contraente.**

- **Responsabilità civile per fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata e del tempo libero**

Casi esemplificativi, ma non esaustivi, di responsabilità civile della vita privata e del tempo libero:

- conduzione della dimora abituale, delle dimore saltuarie o di temporanea villeggiatura e del loro contenuto. Sono comprese le pertinenze e le quote di parti comuni, impianti fissi, antenne, pannelli solari (fotovoltaici e termici), parchi, giardini, orti, alberi, viali e strade private, recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici;
- conduzione di attrezzature sportive e da gioco, piscine **purché di pertinenza dell'abitazione indicata in polizza;**
- proprietà e/o uso di apparecchi domestici in genere;
- proprietà e/o uso di mezzi per invalidi e portatori di handicap psichico e/o fisico, anche con motore elettrico (escluso motore a scoppio) compresi ausili e protesi, nell'ambito della normale vita di relazione e **a esclusivo uso degli assicurati;**
- inquinamento da fuoriuscita di liquidi, derivante da rottura accidentale di impianti di riscaldamento o condizionamento compresi eventuali serbatoi e cisterne a servizio dell'abitazione indicata in polizza;
- somministrazione di alimenti che provocano intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
- danni da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dalle coperture dell'abitazione indicata in polizza;
- lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
- conduzione delle abitazioni in locazione o in uso all'Assicurato;
- fatto colposo commesso in qualità di pedone o ciclista;
- pratica di attività sportive, compresa la partecipazione ad allenamenti e a gare individuali o a squadre, se svolte a titolo di diletto **e non a titolo professionale e comunque tali da non costituire reddito costante, ricorrente e significativo.**

La partecipazione a gare individuali o a squadre svolta a titolo **non professionale** è compresa anche quando dette gare sono organizzate sotto l'egida delle competenti federazioni sportive ufficiali. **In tal caso la garanzia è prestata in eccedenza alle coperture assicurative previste dall'Ente organizzatore;**

- pratica di attività ricreative del tempo libero, come bricolage, modellismo (**esclusi i danni ai modelli**), campeggio, giardinaggio.

La garanzia comprende l'impiego di piccoli utensili e attrezzature anche a motore quali, ad esempio: decespugliatori, motoseghe, motozappe, tagliasiepi, tosaerba anche se utilizzati come spazzaneve;

- proprietà e/o uso, anche da parte dei collaboratori domestici, di veicoli **non a motore**, imbarcazioni **senza motore di lunghezza non superiore a metri 10.**

La garanzia comprende le lesioni corporali subite dai terzi trasportati;

- proprietà e/o uso di giocattoli in genere, anche a motore;
- danni cagionati dai figli minori dell'Assicurato o di familiare ascendente o discendente dell'Assicurato, anche non convivente, in occasione dell'affidamento temporaneo e/o condiviso all'Assicurato;
- danni derivanti dalla mancata sorveglianza di minori di terzi temporaneamente affidati all'Assicurato, **purché tale attività non venga svolta con carattere professionale e comunque a titolo oneroso.**

La garanzia comprende le lesioni corporali subite dagli stessi minori;

- danni cagionati dai figli minori dell'Assicurato temporaneamente affidati a terzi o a un familiare ascendente o discendente, anche se non convivente, dell'Assicurato;
- responsabilità personale derivante dalla partecipazione ad attività sociali e di volontariato.

- La garanzia non opera per eventi connessi ad attività di carattere medicale o infermieristico;**
- responsabilità da partecipazione dell'Assicurato ad attività scolastiche previste dalla Legge o autorizzate dalle autorità scolastiche;
 - responsabilità inerente le mansioni svolte per conto dell'Assicurato da addetti ai servizi domestici, persone alla pari o baby-sitter;
 - responsabilità imputabile alla persona alla pari, baby sitter, badante, colf, **temporaneamente ospite dell'Assicurato**, anche senza rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato **a condizione che l'evento sia in relazione causale diretta ed esclusiva con le mansioni a lei temporaneamente affidate dall'Assicurato;**
 - fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.
- **Animali domestici**
responsabilità da proprietà, possesso e/o uso di animali domestici e da cortile, cavalli e altri animali da sella.
La garanzia non comprende la proprietà, il possesso e/o uso di cani.
 - **Animali affidati a terzi**
responsabilità delle persone alle quali l'Assicurato ha affidato temporaneamente la custodia di animali domestici, da cortile, cavalli, altri animali da sella di sua proprietà, **con l'esclusione dei cani e purché la custodia non costituisca attività professionale e/o il custode non se ne serva.**
 - **Case di villeggiatura di proprietà di terzi**
responsabilità ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, per danni materiali e diretti cagionati da incendio, esplosione, implosione o scoppio causati al fabbricato e al contenuto dell'abitazione presa **temporaneamente in locazione** per la villeggiatura.
 - **Circolazione di veicoli condotti da figli minori non regolarmente abilitati**
responsabilità ai sensi dell'art. 2048 del codice civile per l'azione di rivalsa esercitata dall'Assicuratore dell'RCA del veicolo messo in moto o fatto circolare da figli minori, in assenza dei requisiti di legge per la guida o per il trasporto di passeggeri, nonché all'insaputa dell'Assicurato, **a condizione che quest'ultimo abbia posto in essere tutte le cautele atte a impedire l'uso del veicolo contro la sua volontà.**
 - **Trasportati sui veicoli**
responsabilità dell'Assicurato, se soggetto a rivalsa della compagnia assicuratrice dell'RCA del vettore, per danni causati a terzi in qualità di trasportato su veicoli a motore.
La garanzia copre i danni ai veicoli sui quali sono trasportati gli assicurati, **se la compagnia del vettore ha esperito rivalsa nei confronti dell'Assicurato.**
 - **Veicoli in sosta**
responsabilità da proprietà e uso di veicoli, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature per i danni che si verificano quando sono in sosta in **aree private.**
 - **Collaboratori domestici**
responsabilità per morte o lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall'art. 583 del codice penale) subite da collaboratori domestici **non dipendenti.**
 - **Ricorso terzi da incendio da conduzione**
responsabilità per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da incendio, fumo, esplosione, implosione o scoppio e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo che derivano da:
 - conduzione dell'abitazione abituale e saltuaria;
 - uso dei locali di villeggiatura e/o albergo, inclusi i danni al contenuto **se di proprietà di terzi;**
 - attività di campeggio **se svolta in aree regolarmente autorizzate.**
 La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
Nel caso in cui questa copertura sia prevista anche in altra polizza, **la garanzia è prestata solo per l'eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza.**



Art. 81 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE

La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "RC della proprietà".

La Società, sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza e con i limiti e le franchigie indicati all'art. 89 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie", tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (quale civilmente responsabile ai sensi di legge) a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte in conseguenza di fatti accidentali derivanti da:

- proprietà dell'abitazione **indicata in polizza** e dell'ufficio/studio professionale privato, se coesistente. Sono comprese le pertinenze e le quote di parti comuni, il loro contenuto, gli impianti fissi, le antenne, i pannelli solari (fotovoltaici e termici), parchi, giardini, orti, alberi, viali e strade private, recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici;
- proprietà di attrezzature sportive e da gioco, piscine **purché di pertinenza dell'abitazione indicata in polizza**;
- committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, **con l'intesa che se i lavori sono assoggettabili all'applicazione del D.lgs. n° 81/2008 e successive modifiche, la garanzia opera solo se l'Assicurato ha:**
 - **designato i responsabili dei lavori in conformità a quanto indicato nel D. Lgs n° 81/2008;**
 - **incaricato, con regolare contratto di appalto, una ditta o una persona in regola, in conformità e secondo gli obblighi derivanti dalla legge.**

Nel caso in cui questa copertura sia prevista anche in altra polizza, la garanzia è prestata **solo per l'eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza.**

Sono esclusi i danni subiti dalle persone addette ai lavori.

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Qualora l'abitazione **indicata in polizza**:

- sia inserita in un contesto condominiale;
- e sia condotta in locazione o in comodato d'uso da terzi,

la garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare al condomino, proprietario dell'immobile assicurato, dal fatto dell'inquilino per i danni dallo stesso cagionati a terzi, compresi gli altri condomini e inquilini, nell'uso delle parti comuni del fabbricato, **fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dell'inquilino responsabile.**

Ai fini della presente garanzia **per assicurati si intendono**:

- **il Contraente;**
- **le persone del nucleo familiare del Contraente, conviventi e non coniugati, risultanti dal certificato di stato di famiglia;**
- **il coniuge del Contraente con lui convivente, o il convivente more uxorio del Contraente;**
- **i figli non coniugati del convivente more uxorio, se conviventi con il Contraente.**

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI GARANZIE AGGIUNTIVE

Valide se espressamente richiamate in polizza

Art. 82 - RICORSO TERZI DA INCENDIO, ESPLOSIONE, IMPLOSIONE, SCOPPIO

La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "Ricorso terzi incendio del fabbricato di proprietà".

La Società, sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza e con i limiti e le franchigie indicati all'art. 89 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie", risarcisce le somme che l'Assicurato, per capitale, interessi, spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile a termini di legge, per danni materiali e diretti cagionati **a cose di terzi** direttamente causati da incendio, esplosione, scoppio o implosione e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo, **derivanti dalla proprietà e conduzione dell'abitazione indicata in polizza.**

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.

Art. 83 - DANNI DA SPARGIMENTO D'ACQUA, RIGURGITO DI FOGNA E LIQUIDI IN GENERE

La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "RC danni da acqua".

- **Spargimento liquidi - RC della conduzione**

La garanzia è valida per i danni causati a terzi da spargimento d'acqua, rigurgito di fogna o di altri liquidi in genere da qualsiasi causa determinata imputabile all'Assicurato nella sua qualità di conduttore **dell'abitazione indicata in polizza (abituale e saltuaria).**

Nel caso in cui non sia assicurata nessuna abitazione la garanzia è valida per l'abitazione relativa all'indirizzo di residenza del contraente indicato in polizza.

- **Spargimento liquidi - RC della proprietà**

La garanzia è valida per i danni causati a terzi da spargimento d'acqua, rigurgito di fogna o di altri liquidi in genere conseguenti a rottura accidentale degli impianti posti al servizio **dell'abitazione di proprietà dell'Assicurato indicata in polizza**, come condutture, impianti idrici, condizionamento, riscaldamento.

Sono compresi i danni arrecati a terzi dalla rottura di apparecchiature e macchine al servizio del fabbricato utilizzate **esclusivamente per la conduzione dell'abitazione.**

Per le abilitazioni facenti parte di complessi condominiali, la garanzia opera **per la quota parte di proprietà dell'Assicurato.**

- **Estensione**

A deroga di quanto previsto dall'art. 88 "Cosa non assicuriamo" al punto "Sono esclusi i danni", la garanzia vale anche per i danni causati ai beni dei discendenti, ascendenti dell'Assicurato **non appartenenti al suo nucleo familiare, purché su questi beni non vi siano quote di proprietà dell'Assicurato.**

Art. 84 - PROPRIETÀ DI CANI

La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "RC danni del cane".

- Responsabilità da proprietà, possesso e/o uso di cani, **con il limite indicato in polizza relativamente ai danni a persone derivanti da aggressioni provocate da cani, quando l'evento abbia avuto origine dalla mancata osservanza delle misure di prevenzione previste dall'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 "Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (G.U. n° 209 del 6 settembre 2013), anche nel caso di mancata proroga o di successive integrazioni o modifiche dell'ordinanza stessa.**

La garanzia non comprende l'uso del cane per l'attività venatoria.

- **Cani affidati a terzi**

responsabilità delle persone alle quali l'Assicurato ha affidato temporaneamente la custodia di cani di sua proprietà, **fermi i limiti indicati nel paragrafo precedente per quanto attiene ai danni derivanti a persone da aggressioni del cane e purché la custodia non costituisca attività professionale e/o il custode non se ne serva.**

Art. 85 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO)

La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "RC prestatori d'opera".

La Società, **sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza**, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, in regola, al momento del sinistro con gli obblighi di legge, di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro **da lui dipendenti**, addetti ai servizi domestici e assicurati ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 1965.

La garanzia si estende anche ai lavoratori parasubordinati (art. 5 del D.lgs. n° 38 del 2000);

- a titolo di risarcimento danni (non rientranti nella disciplina del D.P.R. n°1124 del 1965 e del D.lgs. n°38 del 2000), cagionati ai prestatori di lavoro indicati al punto precedente per morte e lesioni personali da infortunio da cui sia derivata **un'invalidità permanente non inferiore al 5%.**

Questa garanzia vale anche per la surrogazione dell'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n°222 del 1984.

- **Malattie professionali**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, relativamente alle malattie professionali subite dai prestatori d'opera indicati al punto precedente (tabelle allegate al D.P.R. n°1124 del 1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. n°482 del 1975 e successive variazioni), e di quelle ritenute tali dalla Magistratura, **escluse, comunque e in ogni caso, l'asbestosi, la silicosi, le ipoacusie conclamate e la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).**



A parziale deroga di quanto previsto all'art. 90 "Inizio e termine di garanzia", l'assicurazione ha **effetto a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta dopo la sottoscrizione del contratto e siano conseguenza di fatti colposi connessi a eventi che si sono verificati durante il periodo di validità del contratto.**

Il massimale rappresenta comunque la **massima esposizione della Società per più danni:**

- **originati dallo stesso tipo di malattia professionale, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità del contratto;**
- **verificatisi nella stessa annualità.**

La garanzia non comprende:

- **i lavoratori dipendenti per i quali si sia manifestata una ricaduta di malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- **le malattie professionali conseguenti a intenzionale:**
 - **inosservanza delle disposizioni di legge, da parte dell'Assicurato;**
 - **mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato o dei suoi incaricati.**

Questa esclusione cessa di avere effetto per i danni avvenuti successivamente a quando vengono messi in atto accorgimenti ritenuti ragionevolmente idonei a prevenire il ripetersi del sinistro in rapporto alle circostanze;
- **le malattie professionali che si manifestano dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.**

La Società ha diritto di effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e/o controlli sullo stato dell'abitazione indicata in polizza. Il Contraente o l'Assicurato deve consentire il libero accesso e fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Il Contraente ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia, e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Art. 86 - BED & BREAKFAST

La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "RC bed & breakfast".

La Società tiene indenne l'Assicurato, in regola al momento del sinistro con gli obblighi di legge, di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per morte o lesioni personali cagionati agli ospiti nello svolgimento di attività di bed & breakfast, svolta con **carattere di saltuarietà e stagionalità**, di alloggio e prima colazione, esercitata nella dimora abituale e/o nei locali direttamente comunicanti, **nel rispetto delle leggi in vigore al momento del sinistro.**

La garanzia opera solo se il bed & breakfast non ha più di 6 posti letto.

Art. 87 - ARMI E CACCIA

La garanzia è prestata se compresa in polizza la dicitura "Armi e caccia".

Responsabilità da proprietà, detenzione e uso di armi anche da fuoco, consentiti da leggi e regolamenti ed esercitati nel rispetto delle relative prescrizioni normative.

La garanzia comprende l'esercizio della caccia, della pesca anche subacquea, praticate **con le modalità e nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.**

Nel caso in cui sia operativa altra assicurazione a copertura dell'attività venatoria (legge 11 febbraio 1992, n°157 e successive modifiche), la garanzia è prestata **in eccedenza al massimale previsto dalla polizza stipulata ai sensi di legge.**

A parziale deroga dell'art. 84 "Proprietà di Cani" e **se compresa in polizza la dicitura "RC danni del cane"**, la garanzia è estesa all'uso del cane per l'attività venatoria.

Art. 88 - COSA NON ASSICURIAMO

- **Sono esclusi i danni:**
 - **subiti dagli Assicurati, dal coniuge, dai discendenti e ascendenti e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine. Non sono inoltre considerati terzi:**
 - **Il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica;**
 - **le Società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (art. 2359 del codice civile e Legge n° 216 del 1974), nonché i loro amministratori;**

- subiti dalle persone in rapporto di dipendenza anche occasionale dall'Assicurato se derivanti da servizi o lavori svolti per conto dell'Assicurato, salvo quanto previsto dall'art. 80 "Responsabilità civile verso terzi vita privata" alla voce "Collaboratori domestici" e dall'art. 85 "Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)", se acquistata le relative garanzie;
- derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale o industriale;
- a cose in consegna o custodia, o detenute a qualsiasi titolo o scopo;
- da furto;
- di natura punitiva per eventi verificatisi negli Stati Uniti d'America o in Canada;
- da incendio a cose, salvo quanto previsto all'art. 80 "Responsabilità civile verso terzi vita privata" alla voce "Ricorso terzi da incendio della conduzione" e all'art. 82 "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio", se acquistate le relative garanzie;
- da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- derivanti da proprietà, circolazione e impiego di veicoli e natanti a motore soggetti alla disciplina del codice delle Assicurazioni (D.lgs. n°209 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), aeromobili, salvo quanto previsto dall'art. 80 "Responsabilità civile verso terzi vita privata" alle voci "Circolazione di veicoli condotti da figli minori non regolarmente abilitati", "Trasportati su veicoli" e "Veicoli in sosta", se acquistata la relativa garanzia;
- conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, per quanto eccede i limiti previsti dall'art. 80 "Responsabilità civile verso terzi vita privata" alla voce "Responsabilità civile per fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata e del tempo libero", se acquistata la relativa garanzia;
- derivanti da impiego o detenzione di esplosivi;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi salvo quanto previsto all'art. 80 "Responsabilità civile verso terzi vita privata" alla voce "Ricorso terzi da incendio della conduzione", all'art. 81 "Responsabilità civile verso terzi proprietà dell'abitazione" e all'art. 82 "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio", se acquistate le relative garanzie;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 81 "Responsabilità civile verso terzi proprietà dell'abitazione", se acquistata la relativa garanzia;
- derivanti dalla pratica di:
 - qualunque sport se non praticato a titolo di diletto o svago;
 - sport ad alto rischio come: alpinismo con scalate di roccia o di ghiacciai oltre il terzo grado della scala di monaco, salto dal trampolino;
 - sport d'acqua con mezzi a motore;
 - sport motoristici;
 - pugilato, lotta e arti marziali in genere, rugby;
 - tiro con l'arco, football americano, free-climbing, discesa di rapide;
 - soft air e sport ad esso assimilabili;
 - sport aerei in genere, parapendio, paracadutismo;
- derivanti dalla partecipazione a competizioni, gare, allenamenti di qualsiasi sport se svolto a livello professionistico o con forma di remunerazione ricorrente, tanto da costituire fonte primaria di reddito;
- derivanti dall'utilizzo a qualsiasi titolo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (droni);
- da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- derivanti dall'uso di imbarcazioni con lunghezza superiore a 10 metri;
- direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- alla salute, causati da tabacco, campi elettromagnetici;
- derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza che lo contiene in qualunque forma o misura;
- derivanti da richiesta di risarcimento, a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi, in relazione all'encefalopatia spongiforme (TSE), come ad esempio l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfeldt - Jakob;
- da atti di guerra anche civile, insurrezioni, operazioni militari;
- da perdita, distruzione, alterazione di dati o di software;



- causati da software o virus informatici;
 - danni da spargimento d'acqua, rigurgito di fogne o liquidi in genere, causati dall'Assicurato in qualità di proprietario o di conduttore dell'abitazione indicata in polizza, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva art. 83 "Danni da spargimento d'acqua, rigurgito di fogna e liquidi in genere", se acquistata;
 - derivanti dall'esercizio di bed & breakfast, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva art. 86 "Bed & Breakfast", se acquistata;
 - derivanti dalla proprietà, detenzione e uso di armi e l'esercizio dell'attività venatoria. Questa esclusione non è operante se acquistata la garanzia aggiuntiva art. 87 "Armi e caccia";
 - da atti dolosi dell'Assicurato.
- **Spese non comprese in garanzia**
La Società non rimborsa i maggiori oneri derivanti dalla responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti e le spese per multe, ammende, sanzioni in genere, spese di giustizia penale.

Art. 89 - LIMITI DI INDENNIZZO, RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Garanzia		Limiti di indennizzo	Franchigia o scoperto
Art. 80 Responsabilità civile verso terzi vita privata	Danni verificatisi negli USA o Canada	50% del massimale RC. Sono esclusi i danni punitivi	1.500 euro
	Inquinamento da fuoriuscita di liquidi da rottura accidentale di impianti di riscaldamento o condizionamento	10% del massimale RC, con il massimo di 100.000 euro per sinistro	franchigia frontale prescelta
	Case di villeggiatura di proprietà di terzi	10% del massimale RC per sinistro	franchigia frontale prescelta
	Collaboratori domestici	20% del massimale RC per sinistro e comunque con il massimo di 500.000 euro per persona infortunata	franchigia frontale prescelta
Art. 80 - Responsabilità civile verso terzi vita privata - Ricorso terzi da incendio da conduzione	50% del massimale RC per annualità assicurativa, con il massimo di 300.000 euro per sinistro		franchigia frontale prescelta
	Attività di campeggio	20% del massimale RC, con il massimo di 150.000 euro per sinistro	250 euro o franchigia frontale prescelta se superiore
	Danni da interruzione o sospensione di attività	15% del massimale RC, con il massimo di 100.000 euro per sinistro	250 euro o franchigia frontale prescelta se superiore
Art. 81 Responsabilità civile verso terzi proprietà dell'abitazione	Danni da interruzione o sospensione di attività	15% del massimale assicurato per annualità assicurativa	300 euro o franchigia frontale prescelta se superiore

Art. 82 - Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio	Danni da interruzione o sospensione di attività	15% del massimale assicurato per annualità assicurativa	300 euro o franchigia frontale prescelta se superiore
Art. 83 - Danni da spargimento di acqua, rigurgito di fogna e liquidi in genere	Spargimento liquidi - RC della conduzione	15% del massimale RC, con il massimo di 70.000 euro per sinistro	150 euro o franchigia frontale prescelta se superiore
	Spargimento liquidi - RC proprietà	15% del massimale RC, con il massimo di 70.000 euro per sinistro	150 euro o franchigia frontale prescelta se superiore
Art. 84 - Proprietà di cani	Aggressioni di cani - danni fisici a persone a causa di mancata osservanza delle norme di legge	50% del massimale di Responsabilità Civile vita privata, con il massimo di 750.000 euro per sinistro N.B. il limite di indennizzo si applica per i soli danni fisici a persone causati dalla mancata osservazione delle norme di legge	500 euro N.B. la franchigia si applica per i soli danni fisici a persone causati dalla mancata osservazione delle norme di legge

Art. 90 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità del contratto o **nei 6 mesi successivi alla scadenza**, relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto, o **nei 6 mesi precedenti** alla data di effetto del contratto.

Ai fini della validità del contratto, **il Contraente dichiara espressamente di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e comunque di non essere venuto a conoscenza, né direttamente né indirettamente, di situazioni che possono determinare richieste di risarcimento con il presente contratto.**

Art. 91 - PLURALITÀ DI ASSICURATI - UNICITÀ DEL MASSIMALE

Se la garanzia opera per più Assicurati, il massimale per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, a ogni effetto, unico, **anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.**



SEZIONE ASSISTENZA - FORMULA SILVER

CHE COSA ASSICURIAMO

PROTEZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

PER I SINISTRI INDENNIZZABILI

Art. 113 - Soggiorno in albergo o residence

Se l'abitazione assicurata risulta inagibile in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato, provvede a prenotare un albergo o un residence. La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, **con il massimo di 500,00 euro per annualità assicurativa.**

Art. 114 - Reperimento telefonico di un operatore per la pulizia dell'abitazione

Su richiesta dell'Assicurato, in caso di Sinistro coperto dalla Polizza, la Struttura Organizzativa provvede a reperire un operatore addetto alla pulizia dell'Abitazione e sue pertinenze. Resta inteso che il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dall'operatore inviato dalla Struttura Organizzativa.

DEDICATO AI FIGLI PICCOLI

Art. 115 - Consulenza pediatrica

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Se l'Assicurato necessita di una consulenza medica pediatrica può mettersi in contatto direttamente, o tramite il proprio medico curante, con i medici della Struttura Organizzativa, che forniranno informazioni e consigli e valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in favore dell'Assicurato.

Art. 116 - Organizzazione di una visita pediatrica a domicilio

Su richiesta dell'Assicurato, che si trova al proprio domicilio o comunque in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà a reperire un pediatra per una visita a domicilio. Resta inteso che il costo della prestazione (comprensivo di uscita) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dal medico inviato dalla Struttura Organizzativa.

Art. 117 - Informazioni su strutture specializzate in pediatria

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a reperire informazioni e indicazioni su strutture specializzate in pediatria sul territorio italiano.

IN VIAGGIO

Art. 118 - Assistenza di un interprete all'estero in caso di ricovero

Se l'Assicurato in viaggio, in caso di ricovero in ospedale per malattia o Infortunio, trova difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà a inviare un interprete.

Cattolica terrà a proprio carico le spese per un massimo di 8 ore lavorative per Sinistro.

Art. 119 - Informazioni per organizzazione viaggi

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà ad erogare informazioni necessarie all'organizzazione di viaggi, quali l'indicazione della valuta in essere, la profilassi medica, la situazione di belligeranza e i relativi documenti sanitari.

PER GLI ANIMALI DOMESTICI

Art. 120 - Pensione per animali domestici

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a individuare una pensione per animali domestici. Resta inteso che il costo del soggiorno presso la pensione per animali domestici è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per il soggiorno del proprio animale presso la pensione indicata dalla Struttura Organizzativa.

SEMPRE UTILI

Art. 121 - Reperimento di un autista a disposizione (noleggio con conducente in Italia)

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a reperire un autista per gli spostamenti richiesti dall'Assicurato.

Resta inteso che il costo della prestazione (comprensivo di uscita) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dall'autista inviato dalla Struttura Organizzativa.

Art. 122 - Organizzazione di una seduta fisioterapica a domicilio

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, che si trova al proprio domicilio o comunque in Italia, la Struttura Organizzativa provvede a reperire un fisioterapista per prestazioni a domicilio.

Resta inteso che il costo della prestazione (comprensivo di uscita) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dal fisioterapista inviato dalla Struttura Organizzativa.

Art. 123 - Informazioni fiscali su imposte sulla persona e sulla casa

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà ad erogare informazioni e a fornire indicazioni sulla documentazione necessaria per la procedura di pagamento delle imposte relative alla propria unità abitativa e delle imposte sulla persona fisica, indicando la struttura disponibile nella zona di residenza atta a recepire tutta la documentazione necessaria.

PROTEZIONE DELL'ABITAZIONE E DEL SUO CONTENUTO

PER I SINISTRI INDENNIZZABILI

Art. 124 - Rientro anticipato dal viaggio

Se l'Assicurato si trova in viaggio in Italia o all'estero e a causa di un sinistro indennizzabile l'abitazione assicurata risulta inagibile ed egli debba rientrare immediatamente per evitare maggiori danni, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) **di sola andata**.

La Società tiene a proprio carico la relativa spesa **con il massimo di 500,00 euro per annualità assicurativa**.

IN CASO DI EMERGENZA

Art. 125 - Intervento di emergenza per danni da acqua

24h/24 E 365 GIORNI ALL'ANNO



Su richiesta dell'Assicurato la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato nei lavori di risanamento, bonifica, asciugatura di seguito indicati, se presso l'abitazione assicurata si rende necessario un intervento di emergenza per danni causati da spargimento d'acqua quali:

- raccolta di acqua e fluidi;
- rimozione di detriti;
- ricerca non distruttiva di perdite;
- ricerca di infiltrazioni.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a. allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Esclusioni specifiche:

- **per il caso a., relativamente a sinistri dovuti a guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, lavastoviglie ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a colpa grave dell'Assicurato;**
- **per il caso b., relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna.**

Art. 126 - Invio di un idraulico in caso di emergenza

24h/24 E 365 GIORNI ALL'ANNO

Su richiesta dell'Assicurato, ed entro 3 ore dalla richiesta, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un idraulico per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata.

La Società tiene a proprio carico i seguenti costi, **con il massimo di 300,00 euro per annualità assicurativa:**

- diritto di uscita;
- manodopera fino a 4 ore.

Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alla sezione incendio.

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa non fosse possibile reperire l'idraulico entro 3 ore dalla richiesta, l'Assicurato ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'intervento **con il massimo di 350,00 euro per annualità assicurativa dietro presentazione di idonea documentazione.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a. allagamento o infiltrazione nell'abitazione assicurata o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b. mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Sono previste le seguenti esclusioni:

- **Per i casi a. e b., i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, lavastoviglie ecc.), i sinistri dovuti a colpa grave dell'Assicurato e i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne al fabbricato;**
- **per il caso c., la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.**

Art. 127- Invio di un elettricista in caso di emergenza

24h/24 E 365 GIORNI ALL'ANNO

Su richiesta dell'Assicurato, ed entro 3 ore dalla richiesta, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un elettricista per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata.

La Società tiene a proprio carico i seguenti costi, **con il massimo di 300,00 euro per annualità assicurativa:**

- diritto di uscita;
- manodopera fino a 4 ore.

Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alla sezione incendio.

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire l'elettricista entro 3 ore dalla richiesta, l'Assicurato ha diritto a un rimborso delle spese sostenute per l'intervento **con il massimo di 350,00 euro per annualità assicurativa dietro presentazione di idonea documentazione.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- guasto dell'interruttore di accensione;
- guasto dell'impianto di distribuzione interna;
- guasto delle prese di corrente.

Sono previste le seguenti esclusioni:

- **corto circuito provocato da colpa grave dell'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.**

Art. 128 - Invio di un fabbro in caso di emergenza

24h/24 E 365 GIORNI ALL'ANNO

Su richiesta dell'Assicurato, ed entro 3 ore dalla richiesta, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata.

La Società tiene a proprio carico i seguenti costi **con il massimo di 300,00 euro per annualità assicurativa:**

- diritto di uscita;
- manodopera fino a 4 ore.

Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alla sezione incendio.

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il fabbro entro 3 ore dalla richiesta, l'Assicurato ha diritto a un rimborso delle spese sostenute per l'intervento **con il massimo di 350,00 euro per annualità assicurativa dietro presentazione di idonea documentazione.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- scasso di fissi e infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

Art. 129 - Sorveglianza dell'abitazione

Se a causa di incendio, esplosione, scoppio, implosione, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, risulta compromessa la sicurezza dell'abitazione assicurata, la Struttura Organizzativa su espressa richiesta dell'Assicurato provvede a reperire un'impresa specializzata in vigilanza privata che invia una guardia giurata per poter garantire la sicurezza dell'abitazione assicurata.

La Società tiene a proprio carico le spese fino a un massimo di 24 ore e in ogni caso garantisce le tariffe concordate con l'istituto di vigilanza.

Se per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa non fosse possibile reperire l'impresa entro 3 ore dalla richiesta, l'Assicurato ha diritto a un rimborso delle spese sostenute per l'intervento **con il massimo di 500,00 euro per annualità assicurativa.**

Art. 130 - Trasloco

DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE ORE 9 ALLE ORE 18 ESCLUSI I FESTIVI INFRASETTIMANALI

Se a causa di incendio, esplosione, scoppio, implosione, danni da acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, l'abitazione assicurata risulta inagibile per un **periodo non inferiore a 30 giorni dall'accadimento del sinistro, e l'Assicurato ne fa richiesta entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data stessa**, la Struttura Organizzativa provvede a organizzare il trasloco del contenuto dell'abitazione fino ad un'altra abitazione dell'Assicurato in Italia o presso un deposito in Italia.

Se l'Assicurato ha già provveduto a trasportare una parte del contenuto presso altri luoghi, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco soltanto di quanto rimasto nell'abitazione.

La Società tiene a proprio carico il relativo costo **con il massimo di 1.000,00 euro per annualità assicurativa. Si esclude la presa in carico di costi diversi da quelli di trasloco, come i costi di deposito.**

Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alle sezioni incendio e furto.

SEMPRE UTILI**Art. 131 - Reperimento telefonico di un antennista**

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a reperire un antennista per gli interventi di manutenzione del relativo impianto.

Resta inteso che il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dall'antennista inviato dalla Struttura Organizzativa.



Art. 132 - Reperimento telefonico di un tecnico per la riparazione di condizionatori o climatizzatori

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, in caso di guasto e/o malfunzionamento del condizionatore o climatizzatore, la Struttura Organizzativa provvede a reperire un tecnico specializzato.

Resta inteso che il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dal tecnico inviato dalla Struttura Organizzativa.

Art. 133 - Reperimento telefonico di un tecnico per la riparazione della caldaia

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, in caso di guasto e/o malfunzionamento della caldaia, la Struttura Organizzativa provvede a reperire un tecnico specializzato.

Resta inteso che il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dal tecnico inviato dalla Struttura Organizzativa.

Art. 134 - Reperimento telefonico di un'impresa per la disinfestazione o derattizzazione dell'abitazione

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a reperire un'impresa specializzata nella disinfestazione e/o derattizzazione dell'Abitazione e sue pertinenze, con l'esclusione dei sopralluoghi ordinari per il controllo e per la rimozione delle trappole.

Resta inteso che il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dall'impresa inviata dalla Struttura Organizzativa.

Art. 135 - Reperimento telefonico di un'impresa per il trasloco

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a reperire un'impresa per l'effettuazione del trasloco.

Resta inteso che il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dall'impresa inviata dalla Struttura Organizzativa.

Art. 136 - Reperimento telefonico di artigiani convenzionati

DAL LUNEDI AL VENERDI 9 -18 ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a reperire gli artigiani convenzionati compresi nelle categorie di seguito elencate, per effettuare un intervento di riparazione o manutenzione ordinario presso l'abitazione assicurata:

- elettricista;
- fabbro;
- falegname;
- idraulico;
- riparatore di elettrodomestici;
- riparatore di sistemi telefonici;
- spurgatore;
- tinteggiatore;
- vetraio.

Resta inteso che il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dall'artigiano inviato dalla Struttura Organizzativa.

Art. 137- Servizi generici per l'abitazione

DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 9 ALLE ORE 18, ESCLUSI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a reperire l'intervento di artigiani per servizi generici per l'Abitazione, in particolare la lucidatura e la manutenzione del pavimento in parquet, la lucidatura e la manutenzione dei pavimenti in marmo e la tinteggiatura delle pareti dell'Abitazione.

Resta inteso che il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dall'artigiano inviato dalla Struttura Organizzativa.

CHE COSA NON ASSICURIAMO

Art. 138 - Esclusioni

Le prestazioni contrattuali prevedono le seguenti esclusioni:

- quelle specifiche indicate in ciascun articolo della presente sezione;
- guerra, anche civile, rivoluzioni, insurrezioni popolari, atti di sabotaggio, terrorismo o di vandalismo, scioperi, sommosse, serrate, saccheggi;
- eruzioni vulcaniche, terremoto, alluvioni, inondazioni o altro fenomeno naturale avente caratteristica di calamità naturale;
- trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo dell'Assicurato;
- ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- accertamenti diagnostici non resi necessari da infortunio;
- ricerca o soccorso in mare, montagna, deserti;
- corto circuito provocato da negligenza grave, dolo, imperizia dell'Assicurato;
- non verrà corrisposto alcun indennizzo o prestazione alternativa a titolo di compensazione parziale o totale se l'Assicurato non abbia usufruito di una o più prestazioni di assistenza;
- le spese necessarie al ripristino dei locali dell'abitazione assicurata per le quali è stato richiesto l'intervento di assistenza.

Si conviene inoltre che:

- ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro due anni dalla data del sinistro che ha dato origine alla richiesta della prestazione ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile;
- qualora esistessero altre assicurazioni con altra o altre Società di assicurazione o di servizi che prevedono prestazioni analoghe a quelle di assistenza e l'altra o le altre società si fossero già attivate, le prestazioni qui garantite, fermi i limiti previsti, si intendono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e non corrisposti dall'altra o dalle altre Società.

Art. 139 - Delimitazione

Le garanzie della presente sezione operano per la/e abitazione/i assicurata/e in polizza. Nel caso in cui non sia **assicurata nessuna abitazione, le garanzie sono valide per l'abitazione relativa all'indirizzo di residenza del contraente indicato in polizza.**

Qualsiasi tipo di prestazione è fornita **al massimo tre volte per annualità assicurativa.**

Art. 140 - Estensione territoriale

Il fabbricato assicurato deve essere situato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano.

Le prestazioni relative al Contraente, all'Assicurato o altra persona del nucleo familiare sono valide in tutto il mondo.



DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO

I seguenti articoli riguardano tutte le garanzie acquistabili.

Si intendono quindi operanti esclusivamente gli articoli che riguardano le garanzie acquistate e indicate in polizza.

GARANZIA INCENDIO E FURTO

Art. 185 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- **fare il possibile per evitare che il danno si aggravi** e, in particolare in caso di furto, scippo, rapina, estorsione, truffa, per **recuperare i beni sottratti adottando e predisponendo, se opportuno, i mezzi strettamente necessari atti a conservare e custodire i beni illesi e quelli parzialmente danneggiati fino al primo sopralluogo del perito incaricato** dalla Società e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data del primo avviso.
Al fine di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i beni illesi, in caso di urgenza l'Assicurato può avvalersi dei servizi di assistenza forniti dalla Struttura Organizzativa che provvederà a reperire degli artigiani per interventi di riparazione o manutenzione provvisoria fino al primo sopralluogo del perito;
- **conservare le tracce del sinistro sino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società** e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data del primo avviso;
- **mettere a disposizione della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno**, come ad esempio: documenti di acquisto, fatture, ricevute fiscali, registri, fotogrammi, dichiarazioni testimoniali;
- **denunciare, anche al debitore, tempestivamente e nel più breve tempo possibile la distruzione o la sottrazione di titoli di credito ed esperire se possibile la procedura di ammortamento.**

Le spese sostenute per evitare o diminuire il danno a seguito di sinistro sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente ai sensi dell'art. 1914 del codice civile.

L'inadempimento degli obblighi di avviso o di salvataggio prescritti rispettivamente dall'art.1913 e dall'art. 1914 del codice civile **possono determinare:**

- **se l'inadempimento è colposo, la perdita parziale dell'indennizzo;**
- **se l'inadempimento è doloso, la perdita totale dell'indennizzo;**

ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

Art. 186 - Garanzia aggiuntiva "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio" - obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- **astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità**, senza essersi preventivamente consultato con la Società o con i legali e tecnici incaricati;
- **trasmettere tempestivamente alla Società ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;**
- **collaborare con la Società per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;**
- **produrre la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente acquisibile dal medesimo;**
- **comparire in giudizio a semplice richiesta della Società, ove la procedura giudiziale lo prevedesse o se la sua comparizione in giudizio sia ragionevolmente ritenuta dalla Società utile e necessaria per la difesa.**

Se il Contraente o l'Assicurato non adempie a questi obblighi, la Società può non assumerne la difesa.

Art. 187 - Come denunciare il sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- **dare avviso alla Società**
comunicando per iscritto, ai sensi dell'art. 1913 codice civile, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società **entro 5 giorni** dal momento in cui si è verificato il sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza:

- la data, l'ora e il luogo del sinistro;
- la causa del sinistro;
- la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
- il nominativo di eventuali testimoni;
- il nominativo di eventuali terzi danneggiati;
- la descrizione dei beni danneggiati o sottratti e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno;
- il numero di polizza e il nominativo del Contraente.

Se coesistono altre assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato **deve avvisare ciascun assicuratore**, dandone comunicazione all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società;

- **nei 25 giorni successivi al primo avviso:**
 - **fornire, se non è già stato fatto, un elenco dettagliato dei beni danneggiati o sottratti, descrivendo il loro stato d'uso;**
 - **inviare copia dell'eventuale denuncia all'autorità competente;**

- **fare denuncia all'autorità**

Se sulla base dei primi rilievi emergono elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare che le cause dell'evento siano imputabili a un reato, come ad esempio l'atto doloso, **è necessario denunciare l'accaduto alle autorità competenti del luogo, con una descrizione il più possibile particolareggiata e con l'indicazione del presumibile ammontare del danno.**

Se per gravi impedimenti documentabili, il Contraente o l'Assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, sarà ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare o da altra persona.

Art. 188 - Criteri per determinare il valore dei beni assicurati e l'ammontare del danno

La determinazione del valore dei beni assicurati e del danno dipendono direttamente dalla forma e dal tipo di garanzia scelti dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto e indicati in polizza.

La forma di garanzia e il tipo di garanzia scelte per il fabbricato e/o il contenuto sono operanti anche per le rispettive garanzie aggiuntive acquistate, se non diversamente indicato.

Valore intero

Se viene scelta la forma di garanzia a valore intero, il valore dei beni assicurati al momento del sinistro e l'ammontare del danno vengono determinati secondo il tipo di garanzia scelto (valore a nuovo o valore reale).

Se la somma assicurata è inferiore al valore dei beni così stimato, conformemente a quanto previsto dall'art.1907 del codice civile, la Società risponde del danno **in proporzione del rapporto tra la somma assicurata e il valore dei beni assicurati al momento del sinistro**, salvo le tolleranze di seguito indicate.

Tolleranze alla regola proporzionale

FORMULA SILVER E MUTUO

A parziale deroga di quanto sopra previsto, non si procede alla riduzione dell'indennizzo se la somma assicurata maggiorata del 15% è superiore o uguale al valore dei beni assicurati al momento del sinistro.

Se la somma assicurata **maggiorata del 15% è inferiore al valore dei beni assicurati al momento del sinistro, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore dei beni assicurati al momento del sinistro.**

Non sono possibili compensazioni tra le somme assicurate sui diversi beni assicurati.

Si conviene che per sinistri il cui indennizzo complessivo non sia superiore a 5.000,00 euro non si terrà conto di quanto indicato nell'articolo 1907 del codice civile.

FORMULA GOLD

A parziale deroga di quanto sopra previsto, non si procede alla riduzione dell'indennizzo se la somma assicurata maggiorata del 20% è superiore o uguale al valore dei beni assicurati al momento del sinistro.

Se la somma assicurata **maggiorata del 20% è inferiore al valore dei beni assicurati al momento del sinistro, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore dei beni assicurati al momento del sinistro.**

Non sono possibili compensazioni tra le somme assicurate sui diversi beni assicurati.

Si conviene che per sinistri il cui indennizzo complessivo non sia superiore a 7.500,00 euro non si terrà conto di quanto indicato nell'art. 1907 del codice civile.



Primo rischio assoluto

Se viene scelta la forma di garanzia a primo rischio assoluto, la Società risponde del danno sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore effettivo dei beni assicurati al momento del sinistro e senza applicare la regola proporzionale ai sensi dell'art. 1907 del codice civile.

Eventuali recuperi in eccedenza a quanto già liquidato spettano all'Assicurato.

Art. 189 - Come valutare il danno all'abitazione e/o al contenuto**Fabbricato**

- Se viene scelto il valore reale, il danno è pari alla spesa necessaria per ricostruire o ripristinare le parti distrutte o quelle parzialmente danneggiate, **dedotti il valore di eventuali recuperi e un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione del fabbricato, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione delle parti perdute o danneggiate.**
- Se viene invece scelto il valore a nuovo, il danno è pari alla spesa necessaria per ricostruire o ripristinare a nuovo le parti interamente distrutte o quelle parzialmente danneggiate, senza tenere conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione del fabbricato, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione delle parti perdute o danneggiate.

Per la liquidazione del danno determinato in base al valore a nuovo si procede con le seguenti modalità:

- il danno viene liquidato come se fosse stato scelto il criterio previsto dal tipo di garanzia valore reale deducendo il valore di eventuali recuperi e un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione del fabbricato, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione delle parti perdute o danneggiate;
- l'Assicurato ha inoltre diritto a un supplemento d'indennità pari alla differenza tra la stima del danno effettuata in base al valore a nuovo e quella effettuata in base al valore reale.

La Società corrisponde il supplemento d'indennità **a condizione che l'Assicurato provveda a ricostruire o ripristinare il fabbricato assicurato entro 24 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti.** In tal caso si procederà a determinare un ulteriore periodo per la ricostruzione o ripristino di durata **non inferiore a 6 mesi e superiore a 12.**

Diversamente, la Società non procede al versamento del supplemento e il danno resta determinato secondo il criterio del valore reale.

In alternativa al ripristino o alla ricostruzione dell'abitazione danneggiata, l'Assicurato può decidere di acquistare una nuova abitazione, fermo restando il valore dell'indennizzo determinato con il criterio di liquidazione previsto dalla forma di garanzia valore a nuovo.

Contenuto

- Il danno è pari al costo di riparazione o, se inferiore, al costo di rimpiazzo dei beni danneggiati con altri nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità. Vengono dedotti il valore di eventuali recuperi e un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati.
- Per la liquidazione del danno determinato in base al valore a nuovo si procede con le seguenti modalità:
 - il danno viene valutato come se fosse stato scelto il criterio previsto dal tipo di garanzia valore reale **deducendo il valore di eventuali recuperi e un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati;**
 - l'Assicurato ha inoltre diritto a un supplemento d'indennità pari alla differenza tra la stima del danno effettuata in base al valore a nuovo e quella effettuata in base al valore reale.

La Società corrisponde il supplemento d'indennità **a condizione che l'Assicurato provveda a ricostruire o ripristinare il contenuto assicurato entro 24 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti.** In tal caso si procederà a determinare un ulteriore periodo per la ricostruzione o ripristino di durata **non inferiore a 6 mesi e superiore a 12.**

Diversamente, la Società non procede al versamento del supplemento e il danno resta determinato secondo il criterio del valore reale.

Diversamente da quanto sopra indicato, per i seguenti beni:

- gioielli e preziosi;
- oggetti pregiati limitatamente agli oggetti d'arte;

si stima il valore reale al momento del sinistro.

Per la liquidazione del danno determinato in base al valore a nuovo **in nessun caso l'indennizzo potrà essere superiore al triplo del valore reale ed effettivo che le cose assicurate hanno al momento del sinistro.**

Limitatamente alle Apparecchiature elettroniche e particolari, agli elettrodomestici e ai capi di abbigliamento l'indennizzo verrà determinato sulla base delle seguenti modalità:

- **per beni acquistati nuovi da non più di 24 mesi sarà riconosciuto il valore a nuovo, con il massimo del doppio del valore reale ed effettivo;**

- **per beni acquistati da più di 24 mesi sarà riconosciuto esclusivamente il valore reale ed effettivo.**
- Titoli di credito
 - se non diversamente stabilito, la Società **pagherà il loro valore dopo le rispettive scadenze, se previste;**
 - **il loro valore è dato dal valore nominale;**
 - **l'Assicurato dovrà restituire alla Società l'indennizzo ricevuto nel caso in cui i titoli di credito siano divenuti inefficaci a seguito della procedura di ammortamento.**
- Effetti cambiari
L'assicurazione **vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**
- Collezioni
In caso di collezioni asportate o danneggiate parzialmente, la Società indennizza il **valore dei soli pezzi danneggiati o rubati, escluso il conseguente deprezzamento dell'intera collezione.**

Art. 190 - Chi valuta il danno

L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti, anche con l'ausilio di tecnologie connesse. Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata a un collegio di periti secondo quanto indicato all'art. 191 "Come agiscono i periti".
In ogni caso, la valutazione del danno dovrà essere svolta secondo i criteri evidenziati garanzia per garanzia, determinando il danno separatamente per ogni singolo bene assicurato.
Per quantificare il danno indennizzabile, sull'ammontare complessivo del danno calcolato secondo quanto indicato all'art. 189 "Come valutare il danno all'abitazione e/o al contenuto", per ogni sinistro vengono applicati gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo indicati in polizza.

Art. 191 - Come agiscono i periti

- I. Mandato peritale
Se una delle parti lo richiede, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti. Il collegio dei periti si riunisce nel comune in cui si trova l'abitazione assicurata o la maggior parte dei beni assicurati. Ogni parte deve pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo sarà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio.
Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.
- II. Contenuto del mandato
I periti devono:
 - indagare sulle circostanze che hanno determinato il verificarsi dell'evento dannoso, nonché sulla modalità del sinistro;
 - verificare le circostanze rispetto a quanto dichiarato dall'Assicurato e/o Contraente al momento della stipula del contratto;
 - verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il loro valore al momento del sinistro;
 - procedere alla stima del danno subito dall'Assicurato comprese le spese di salvataggio e, se previste, di demolizione e sgombero.
- III. Risultati della perizia
I risultati delle operazioni peritali sono raccolti in un verbale nel quale viene indicato anche il dettaglio delle stime. Il verbale viene redatto in doppio originale e consegnato in copia a ognuna delle parti.
I risultati della perizia sono vincolanti tra le parti, anche se uno dei periti non ha sottoscritto il verbale. Le motivazioni del dissenso devono essere indicate nel verbale.

Art. 192 - Recupero totale o parziale dei beni rubati

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, appena avuta notizia l'Assicurato e/o il Contraente deve darne comunicazione alla Società.

Se il danno è stato indennizzato integralmente, le cose recuperate diventano di proprietà della Società. Se, invece, il danno è stato indennizzato solo in parte, il valore delle cose recuperate sarà suddiviso in parti uguali tra l'Assicurato e la Società.

È facoltà dell'Assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando alla Società l'importo riscosso a titolo di indennizzo.

L'Assicurato può decidere di lasciare alla Società le cose rubate se queste vengono ritrovate dopo 45 giorni dalla denuncia.



Art. 193 - Gestione delle vertenze e delle spese legali**(valido per la garanzia agli articoli 21, 34 e 42 "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio")**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e/o Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso. La Società garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell'Assicurato in sede penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere in giudizio all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in polizza. Se la somma dovuta al danneggiato supera detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

La Società non riconosce peraltro spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 194 - Anticipo sugli indennizzi

Trascorsi 60 giorni dalla denuncia del sinistro, la Società garantisce all'Assicurato un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato per il sinistro sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento dal perito incaricato dalla Società.

L'anticipo viene corrisposto a condizione che:

- **sulla base degli accertamenti svolti dal perito incaricato dalla Società, l'indennizzo complessivo sia preventivabile in un importo non inferiore a 10.000,00 euro e non superiore a 500.000,00 euro;**
- **non siano sorte contestazioni o ragionevoli e concreti dubbi, che dovranno essere tempestivamente formalizzati all'Assicurato, sull'indennizzabilità del sinistro.**

L'anticipo sarà erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta fatta dall'Assicurato.

Art. 195 - Pagamento dell'indennizzo

La Società si impegna a pagare al massimo entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando **l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi di decadenza prevista dalle condizioni generali di assicurazione.**

Nel caso non ci fossero i requisiti per il pagamento dell'indennizzo, la Società lo comunicherà all'Assicurato entro 30 giorni dall'accertamento.

Tale limite non si applica alle spese per evitare o diminuire il danno sostenuto dalla Società, che ai sensi dell'art. 1914 del codice civile possono rimanere a suo carico anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata.

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**Art. 196 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- **comunicare tempestivamente notizie, domande o azioni avanzate dal danneggiato o gli aventi diritto;**
- **mettere a disposizione della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso** o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
- **astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità**, senza essersi preventivamente consultato con la Società o con i legali e tecnici incaricati;
- **trasmettere tempestivamente alla Società ogni atto giudiziario notificato** a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
- collaborare con la Società per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
- **produrre la documentazione in suo possesso** o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente acquisibile dal medesimo;
- **comparire in giudizio a semplice richiesta della Società, ove la procedura giudiziale lo prevedesse** o se la sua comparizione in giudizio sia ragionevolmente ritenuta dalla Società utile e necessaria per la difesa.

Se il Contraente o l'Assicurato non adempie a questi obblighi, la Società può non assumerne la difesa.

Art. 197 - Come denunciare il sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso alla Società, comunicando per iscritto, ai sensi dell'art. 1913 del codice civile, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza:

- la data, l'ora e il luogo del sinistro;
- la causa del sinistro;
- la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
- il nominativo di eventuali testimoni;
- il nominativo di eventuali terzi danneggiati;
- la descrizione dei beni danneggiati o sottratti e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno;
- il numero di polizza e il nominativo del Contraente.

Se coesistono altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare ciascun assicuratore, dandone comunicazione all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società.

Se per gravi impedimenti documentabili, il Contraente o l'Assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, sarà ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare o da altra persona.

Art. 198 - Gestione delle vertenze e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e/o Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso. La Società garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell'Assicurato in sede penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere in giudizio all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in polizza. Se la somma dovuta al danneggiato supera detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

La Società non riconosce peraltro spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale di difesa, in ogni caso, da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

FRANCHIGIA DINAMICA VALIDA PER LE GARANZIE DELLE SEZIONI INCENDIO, FURTO E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**Art. 199 - Franchigia dinamica**

Per ciascuna garanzia si applica la franchigia frontale prescelta dal Contraente e indicata in polizza al momento della sottoscrizione o, se superiori, le franchigie già previste nelle presenti condizioni di assicurazione.

La franchigia frontale inizialmente scelta dal Contraente evolve per le annualità successive con le seguenti regole:

- in assenza di sinistri denunciati sulla polizza durante il periodo di osservazione, la franchigia scelta e indicata in polizza si riduce del 50%;
- in caso di uno o più sinistri denunciati sulla polizza durante il periodo di osservazione, a partire dall'annualità successiva:
 - la franchigia frontale inizialmente scelta **viene ripristinata al 100% se è stata ridotta al 50% nelle annualità precedenti** al periodo di osservazione preso in considerazione;
 - la franchigia frontale inizialmente scelta **resta confermata al 100% se non è stata ridotta al 50% in una delle annualità precedenti** al periodo di osservazione preso in considerazione.

La riduzione o il ripristino della franchigia frontale inizialmente scelta viene applicata a partire dall'annualità successiva al periodo di osservazione preso in considerazione.

I periodi di osservazione vengono così determinati:

- il primo periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla seconda annualità assicurativa intera;
- i periodi di osservazione successivi hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.



GARANZIA ANIMALI DOMESTICI

Art. 200 - Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso alla Società, comunicando per iscritto, ai sensi dell'art. 1913 del codice civile, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza:

- numero di matricola, età dell'animale;
- la data e il luogo del sinistro;
- la causa del sinistro;
- la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

1. presentare la denuncia corredata da documentazione medico veterinaria circostanziata che riporti l'identificazione tramite microchip o tatuaggio dell'animale assicurato ed attesti le cause e le modalità del sinistro;
2. presentare copia della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il sinistro, nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate (quest'ultime in originale), nelle quali dovrà essere riportata l'indicazione precisa delle singole voci di spesa ed il relativo importo;
3. consentire ed agevolare i controlli disposti dalla Società a mezzo di propri incaricati e, qualora richiesto, agevolare la liquidazione del danno fornendo ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nelle singole prestazioni;
4. presentare, in caso di morte dell'animale assicurato, copia della avvenuta cancellazione dall'anagrafe canina/felina;
5. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 del codice civile.

L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.

Art. 201 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o da un veterinario da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, in caso di controversia - ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente - su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due veterinari nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due veterinari devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo veterinario interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.

Ciascun veterinario ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però alcun voto deliberativo. Se i veterinari non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Consiglio dell'Ordine dei veterinari avente giurisdizione nel luogo ove il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio veterinario; quelle del terzo veterinario sono ripartite a metà.

Art. 202 - Indennizzo

Il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto viene effettuato sulla base del rapporto del veterinario, delle relative certificazioni e quietanze di pagamento valide ai fini fiscali. **Tale documentazione dovrà indicare l'identità dell'animale, l'indicazione precisa delle singole voci di spesa e il relativo importo, secondo quanto previsto dal precedente art. 201 - Procedura per la valutazione del danno.**

GARANZIA TUTELA LEGALE

La Società affida la gestione dei sinistri di tutela legale ad **ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** - con sede in Viale del Commercio 59 - 37135 Verona (VR), in seguito denominata **ARAG**.

La Società si riserva la facoltà, ad ogni scadenza annuale, di affidare ad altra impresa la gestione dei sinistri, dandone tempestiva comunicazione al Contraente.

Art. 203 - Servizio Aragtel

Per le prestazioni di tutela legale è istituito un servizio di consulenza telefonica alla quale l'Assicurato può rivolgersi ai seguenti numeri:

800 508 008

oppure direttamente

tel. 045 8 290 411

fax 045 8 290 449

"ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio per ottenere:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e la portata delle garanzie previste nella presente polizza;
- informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'Autorità Giudiziaria;

nel seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- **nome e cognome dell'Assicurato;**
- **numero di polizza.**

Art. 204 - Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare ad ARAG o alla Società il verificarsi di ogni sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuta conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire immediatamente a ARAG notizia di ogni atto a lui notificato.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411;

mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it;

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557;

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045.8290449.

L'Assicurato può inoltre contestualmente indicare a ARAG il nome di un legale di sua fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

Nel caso in cui l'Assicurato non fornisca tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere un proprio legale qualora vi sia conflitto di interessi con la Società o con ARAG.

Art.205 - Mezzi di prova e documenti

Per ottenere la prestazione l'Assicurato deve:

- **informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova di cui venga a conoscenza e fornire ogni possibile informazione collaborando inoltre nella raccolta e preparazione dei documenti necessari.**

Art. 206 - Come gestire il caso assicurativo

Ricevuta la denuncia, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non avvenga, la pratica viene trasmessa e seguita dal legale nominato secondo quanto stabilito dall'art. 204 "Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale", **sempreché le pretese dell'Assicurato risultino fondate e sostenibili**, sulla base di una preliminare valutazione scritta dello stesso legale e accettata da ARAG, e in ogni caso, quando sia necessaria la difesa in sede penale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione risulta fondata e sostenibile, sulla base di una preliminare valutazione scritta del legale nominato accettata da ARAG. **L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di ARAG.**



L'eventuale nomina di un consulente tecnico di parte o di un perito in genere viene concordata con ARAG.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi nell'esperimento della procedura esecutiva.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, ad istanza della parte attrice, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale. L'arbitro così individuato dovrà decidere secondo equità, secondo quanto disposto dall'art. 7 del D. Lgs. n° 393 del 1991. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**

ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 207 - Come recuperare le somme

I risarcimenti ottenuti e le somme comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi spettano integralmente all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in sede transattiva vanno invece a favore di ARAG nei limiti in cui essa le abbia sostenute o anticipate.

GARANZIA ASSISTENZA

Art. 208 - Struttura Organizzativa

È possibile accedere ai servizi di assistenza contattando la Struttura Organizzativa al numero verde:

800 233 412

oppure

+39 015 2 559 571

o inviare un telegramma a

MAPFRE ASSISTENCIA

Strada Trossi, 66

13871 Verrone (BI)

L'Assicurato dovrà fornire i seguenti dati:

- nome e cognome del Contraente;
- numero di polizza preceduta dalla sigla "CASS" per la formula SILVER e dalla sigla "CASG" per la formula GOLD;
- tipo della prestazione richiesta.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato di formalizzare per iscritto la richiesta con l'integrazione di ulteriore documentazione, da spedire a:

MAPFRE ASSISTENCIA - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (Biella).

Non è possibile fruire dei servizi di assistenza senza il preventivo contatto e relativa autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa.

Salvo casi di comprovata ed oggettiva forza maggiore, il diritto all'assistenza decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro e abbia provveduto in autonomia ad attivare le prestazioni senza previa autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate.



SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA)
TEL. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112

www.cattolica.it

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede legale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - Pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - C.F./P.I. e n. di iscriz. al reg. delle imprese di VR 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di VR n. 9962 - Soc. iscritta all'Albo delle Soc. Coop. al n. A100378 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa aut. all'eserc. delle assic. a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923
www.cattolica.it